

Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Franco Nicolai Onlus e l'Utenza del Centro Diurno Integrato.

tra

La Fondazione Franco Nicolai Onlus (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Volta Mantovana Via San Martino 80 C.F. 81003970209 e P.IVA: 01564480208 legalmente rappresentata dalla Presidente Elisabetta Faraggi

La Sig.ra _____ nata a _____ il _____ residente a _____ in Via _____; C.F.: _____

Ospite del CDI dal _____

- La Sig.ra _____ nata a _____ il _____ residente a _____ in _____; C.F.: _____

che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito per brevità denominato Obbligato)

PREMESSO

che la Fondazione Franco Nicolai Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ASL di Mantova per n. 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e autorizzata per n. 14 posti di Centro Diurno Integrato;

che in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 8496/2008 l'Ospite e/o gli Obbligati sono stati informati sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi, ed hanno optato per l'istituzionalizzazione in semiresidenzialità secondo le condizioni previste nel presente contratto;

che l'accesso al Centro Diurno Integrato è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento del Centro Diurno Integrato approvato con deliberazione n.49 del 31/10/2012 e successive modifiche;

che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegnano al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;

ART. 4

L'Ospite ed il Garante si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'Ufficio accoglimenti

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5

Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- volontà dell'ospite e degli obbligati di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 6

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile posticipata mediante RID (rapporto interbancario diretto) entro il 15 di ogni mese;

In caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre le maggiori spese.

ART. 7

Dal 01/01/2023 sono applicate le seguenti rette:

- Accesso ai servizi di CDI inferiori alle 4 ore giornaliere, mattino o pomeriggio, con partecipazione alle diverse attività socio sanitarie, educative e riabilitative, escluso i pasti, per un costo all'utenza di Euro 19,00 giornaliere per i residenti ed Euro 26,00 per i non residenti;
- Accesso ai servizi di CDI superiori alle 8 ore giornaliere, per gli utenti che necessitano dei servizi dell'UDO per bisogni di natura tutelare e socio sanitaria, il servizio potrà estendersi, massimo, sino alle ore 20,00, comprensivo della fruizione del pasto serale, per un costo all'utenza di Euro 34,00 per i residenti ed Euro 41,00 per i non residenti;
- Si conferma l'accesso alla giornata ordinaria, dalle ore 8,30 alle ore 17,00, con fruizione del pranzo, al costo di Euro 29,00 per i residenti ed Euro 36,00 per i non residenti;

ART. 9

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 10

La Struttura garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa. Gli ospiti sono comunque invitati a non trattenere presso sé oggetti di valore o denaro. La struttura non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso l'Ente.

ART. 11

La Fondazione rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 12

L'Ospite e/o l'avente diritto, in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Asl, Azienda Ospedaliera, altre Rsa) e gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati.

Infine, viene data comunicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la D.ssa Maide Amadori residente in Mantova, domiciliata per l'esercizio delle funzioni presso P.le A. GRAMSCI, 9 – 46100 MANTOVA– T.0376/325977 – C.F.02700500954 e-mail: maide.amadori@studioaaa.it – PEC: maide.amadori@pec.studioaaa.it

ART. 13

Con atto deliberativo n. 22 del 26/05/2010 è stato adottato il Codice Etico della Fondazione con insediamento dell'Organismo di Vigilanza incaricato di: